



AVVISO AL PUBBLICO

Con Determinazione Regionale n. 58 del 22 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte supplemento del 11/03/2010 dal n. 1 al n. 10, sono state individuate in base agli studi e ai criteri di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale 15/R/2006, le aree di salvaguardia, distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto, delle aree di salvaguardia pozzo di captazione ad uso idropotabile denominato "Calice" - Loc. Boschetto a Domodossola -

Si comunicano le disposizioni sottoriportate a tutti i proprietari delle aree ed immobili ed a coloro che li utilizzano, comprese nelle zone di rispetto ristretta e allargata.


Rif. Art. 6 del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

Nelle zone di rispetto "ristretta" ed "allargata" (fascia B primaria e fascia C secondaria) è vietato lo svolgimento delle seguenti attività: la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; gli scarichi di acque reflue anche se depurate, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; le aree cimiteriali; l'apertura di cave; l'apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque di cui all'articolo 1, comma 1 del Regolamento 15/R/2006, di quelli finalizzati alla variazione di tale estrazione, nonché di piezometri ovvero di pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche; la gestione di rifiuti; lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue; il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite; l'insediamento di attività industriali ed artigianali; il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti industriali o artigianali esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del livello di rischio.

Nella zona di rispetto "ristretta" (fascia B primaria) sono comunque vietati: la stabulazione di bestiame; lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non ricolocizzabili o per mitigare la situazione di rischio; la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari; la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale; la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

All'interno della zona di rispetto allargata (fascia C secondaria) è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi dai pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti. All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie e ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

All'interno della zona di rispetto allargata (fascia C secondaria) è altresì consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria ed a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di sovrappendenza della falda.



Individuazione Catasto Terreni delle aree in oggetto	
Zona di rispetto RISTRETTA (Fascia B)	- Foglio n. 62, porzione dei mappali n. 80, 81, 94, 95, 96, 100, 112, 113, 118, 119, 120, 171. - Foglio n. 68, mappali n. 101, 223, 226, porzione dei mappali n. 50, 102, 103, 104, 142, 153, 154, 225.
Zona di rispetto ALLARGATA (Fascia C)	- Foglio n. 61, mappale n. 117, porzione dei mappali n. 118 e 126. - Foglio n. 62, mappali n. 73, 97, 129, 130, 142, porzione dei mappali n. 52, 53, 55, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 147, 155, 156, 160, 171. - Foglio n. 68, porzione dei mappali n. 50, 102, 103, 104, 142, 153, 154.

Per ulteriori informazioni in merito, i proprietari dei beni coinvolti ed ogni altro interessato possono consultare lo studio per la Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo dell'acquedotto Comunale denominato Calice pubblicato sul sito internet www.comune.domodossola.vb.it e/o contattare l'Area Pianificazione Territoriale al numero telefonico 0324 - 492268.

Domodossola, 10 giugno 2010

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale
Arch. Paolo Tecchio